

Sequestrabili i premi della polizza vita con beneficiario il coniuge

Il denaro non può dirsi definitivamente uscito dal patrimonio dell'altro coniuge contraente/evasore

/ Maurizio MEOLI

In caso di contestazione di reati tributari, il sequestro preventivo per equivalente del relativo profitto, funzionale rispetto alla successiva confisca, può intervenire anche sulla **polizza vita** avente come beneficiario il coniuge del supposto evasore ovvero, in particolare, sui **premi già versati**.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. [11945](#), depositata ieri.

Nel caso di specie, a un soggetto veniva contestata un'evasione d'imposta superiore a due milioni di euro quale conseguenza di una serie di **dichiarazioni omesse** (ex art. 5 del DLgs. 74/2000) e **infedeli** (ex art. 4 del DLgs. 74/2000). Ne conseguiva, tra l'altro, il sequestro preventivo di una polizza vita che aveva come beneficiaria la moglie.

Il provvedimento del GIP, contestato dai coniugi, veniva confermato dal Tribunale del Riesame. Avverso l'ordinanza di quest'ultimo veniva presentato ricorso per Cassazione sia da parte del marito che della moglie.

Quest'ultima sottolineava come l'**autonomia** del proprio diritto e la sua **estraneità** rispetto al patrimonio del marito/contraente della polizza potesse desumersi dai seguenti elementi: l'assicurazione aveva, fin dall'origine, se stessa quale **beneficiaria**; l'azione di adempimento contrattuale non avrebbe potuto essere esperita dal contraente, ma dal beneficiario, cui avrebbe dovuto essere direttamente versato il capitale assicurato; l'art. 1923 comma 1 c.c. stabilisce che la somma assicurata non può essere aggredita dai creditori e dagli eredi del contraente, sia in via esecutiva che cautelare. Né la polizza poteva considerarsi nella "disponibilità" del marito, dal momento che l'originale cartaceo era in suo possesso.

Il marito, invece, eccepiva il fatto che il Tribunale del Riesame avesse omesso completamente di motivare sulla legittimità del provvedimento pure quando, come accadeva nel caso di specie, si documentava l'esistenza di un **consistente patrimonio** (superiore a cinque milioni di euro), con offerta di sicure garanzie di soddisfazione dei crediti tributari tramite beni differenti da quelli in concreto appresi dal provvedimento (almeno così sembrerebbe desumersi dalla lettura complessiva della sentenza).

I motivi di ricorso non sono ritenuti fondati dalla Suprema Corte. In primo luogo è escluso che il ricorrente possa legittimamente censurare la **scelta dei beni** in concreto sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Al riguardo, infatti, già la pronuncia n. 41049/2011 ha precisato come le preferenze eventualmente espresse dall'indagato in ordine ai

beni da sottoporre al vincolo reale siano del tutto **prive di rilevanza**.

Sulla base di taluni precedenti anche relativi al sequestro preventivo "diretto" (cfr. Cass. nn. [12902/2016](#), [18736/2014](#), [32809/2013](#), [12838/2012](#) e [16658/2007](#)), inoltre, si ribadisce come il provvedimento in questione possa avere ad oggetto anche una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare (ex art. 1923 c.c.) attiene esclusivamente alla definizione della **garanzia patrimoniale** a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale.

Contro tale soluzione non presentano rilievo i principi affermati in materia di **sequestro "conservativo"** disposto nel processo penale (cfr. Cass. n. [43026/2009](#)); trattandosi, in tal caso, della stessa misura prevista dal codice di procedura civile a tutela della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica e la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell'espropriazione forzata.

Con particolare riguardo alla legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo, poi, si osserva come il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario – ai sensi dell'art. 1920 comma 3 c.c., in forza del quale "per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione" – non esclude che i **premi versati** dall'indagato possano esservi sottoposti. Anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, reputarsi **definitivamente uscito** dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario.

È da considerare, infatti, la possibilità di **revoca** del beneficio, contemplata dall'art. 1921 c.c. (secondo cui la designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente, salvo che sia intervenuta la morte del contraente), nonché la possibilità di **riscatto e riduzione** della polizza ex art. 1925 c.c.

In conclusione, alla luce di tutti questi rilievi, la Cassazione dichiara di condividere la posizione assunta dal Tribunale del Riesame, secondo il quale le somme di cui sopra, in quanto comunque riconducibili alla "disponibilità" dell'indagato, ovvero alla possibilità da parte di quest'ultimo di esercitare su di esse un potere anche **informale** ma comunque **diretto e oggettivo** (cfr. Cass. n. [4097/2016](#)), sono assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.